

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme legislative e regolamentari sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTA l'art. 7 comma 1 lettera m) della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 che attribuisce al Dirigente Generale il potere di decidere sui ricorsi gerarchici proposti contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- VISTO il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 167 "*Ordine di rimessione in pristino o versamento di indennità pecuniaria*" per le violazioni dei vincoli paesaggistici (già art. 15 della L. 1497/39 ed art. 164 del D.L.vo 490/99);
- VISTO il provvedimento prot. n. 04399 – 97 del 16/07/1988 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha emesso in favore della Sig.ra XXXXXXXX Nulla Osta in sanatoria ex L.R. 37/85, art. 23 con dichiarazione di lieve danno per la realizzazione di un immobile abusivo sito nel territorio comunale di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in zona sottoposta a vincolo di notevole interesse a fini paesaggistici, subordinando il mantenimento delle opere assentite al pagamento dell'indennità pecuniaria ex art. 15 della L. 1497/39 allora vigente;
- VISTA la perizia di stima allegata a nota prot. n. 1127 del 05/02/2007 con cui la Soprintendenza ha determinato in € 4.619,48 la citata indennità pecuniaria;
- VISTO il D.D.S. n. 2119 del 06/08/2014, notificato in data 28/10/2014 con nota prot. n. 46706 del 24/10/2014, con cui è stato ingiunto alla Sig.ra XXXXXXXX il pagamento dell'indennità come sopra determinata;
- VISTO il ricorso gerarchico, spedito nei prescritti termini con raccomandata del 26/11/2014 ed in regola con l'imposta di bollo, con cui la citata Ditta ha richiesto l'annullamento del D.D.S. n. 2119 del 06/08/2014 di cui sopra;
- CONSIDERATO che a norma dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 il ricorso deve intendersi tacitamente respinto a tutti gli effetti e che comunque, per consolidata giurisprudenza, permane il potere-dovere dell'Amministrazione di emettere un provvedimento espresso;
- ESAMINATI i motivi del ricorso così riassunti:
1. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto emesso oltre il termine quinquennale di prescrizione della sanzione decorrente dall'emissione della concessione edilizia in sanatoria in data 15/04/1999;
 2. l'irrogazione della sanzione sarebbe in contrasto con la dichiarazione di compatibilità paesaggistica delle opere eseguite;
- CONSIDERATO che la censura non può essere condivisa per i seguenti motivi.
1. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ed uniformemente

affermato nel tempo che gli illeciti amministrativi in materia paesaggistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza il prescritto parere dell'Autorità preposta alla gestione del vincolo, hanno carattere di illeciti permanenti, pertanto al fine di stabilire la relativa prescrizione deve assumersi quale termine di decorrenza il giorno in cui è cessata la permanenza. Ai sensi dell'art. 167 del D.L.vo 42/2004, come delle previgenti norme, la situazione di illiceità nelle zone tutelate viene meno in via prioritaria mediante la demolizione delle opere abusive ovvero, in caso di accertata compatibilità paesaggistica, mediante il pagamento della sanzione pecuniaria cui è subordinato il mantenimento delle stesse opere; ne consegue che qualora l'Autorità competente emana un provvedimento repressivo anche a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, reprime una situazione che è ancora contestualmente antiggiuridica. A tal fine non assume rilevanza il rilascio della concessione edilizia che, come rilevato dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. II, con sentenza n. 7111/2010, non è atto idoneo a far cessare la permanenza degli illeciti in materia paesaggistica in quanto ha effetto estintivo solo dei reati contravvenzionali in materia urbanistica e non anche dei reati contravvenzionali in materia paesaggistica *avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio*, fermo restando che già l'art. 2, comma 46, della L. 662/1996 aveva già chiarito che il versamento dell'oblazione prevista per il condono edilizio non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria a fini paesaggistici.

Sulla base di tali argomentazioni, il C.G.A.R.S. ha più volte ribadito nel tempo che *“risultano irrilevanti, ai fini della prescrizione, il parere favorevole emesso dall'organo di tutela nel diverso procedimento di condono edilizio e lo stesso provvedimento di sanatoria”* (C.G.A.R.S. sentenza n. 554/2011) in quanto l'attualità degli illeciti amministrativi in materia paesaggistica *“viene meno ... solo a seguito di un alternativo fatto: la rimessione in pristino o il pagamento della sanzione irrogata per la commissione di esso”* (C.G.A.R.S. sentenza n. 696/11).

In aderenza a tale indirizzo il TAR Palermo con sentenza n. 2466/2012 ha puntualizzato che *“L'esistenza di un parere favorevole alla sanatoria ed alla “permanenza” di un immobile abusivo non comporta, infatti, che dalla data del suo rilascio esso perda automaticamente - siccome considerato “sanabile” - la sua connotazione di “immobile abusivo”, in quanto “fino al momento del pagamento dell'indennità ed alla conseguente sanatoria dell'abuso, l'immobile per cui è causa continua a connotarsi come “abusivo”; e che parimenti “abusivo” va considerato - fino a quel momento - il suo mantenimento sul territorio”*. come pure condiviso dal TAR Catania con sentenze nn. 2408/2014 e 1525/2015.

Consegue da tutto quanto sopra che il potere sanzionatorio dell'Amministrazione *“è esercitabile finché perdura l'illecito”* anche qualora sia intervenuta l'autorizzazione a fini urbanistici ed edilizi in quanto *“la concessione del condono non fa venire meno lo specifico illecito paesaggistico e il dovere sanzionatorio dell'Amministrazione”*, come ampiamente argomentato dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 19/2013 ed ancora ribadito, fra altre, con sentenza n. 143/2014.

Rimanendo confermato che *il dies a quo* per la decorrenza dei termini prescrizionali della sanzione pecuniaria per reati paesaggistici non può essere costituito dalla data di emissione dell'autorizzazione paesaggistica, la sanzione irrogata con l'impugnato provvedimento non è prescritta.

2. Premesso che in caso di “grave” danno non può essere verificata la compatibilità paesaggistica delle opere abusive e che pertanto la sanzione applicabile è quella della demolizione per il ripristino dello stato dei luoghi, ove per assurdo si dovesse assecondare l’assunto di controparte e pertanto supporre che la sanzione pecuniaria non va applicata neppure in caso di danno o pregiudizio “lieve”, si dovrebbe ammettere l’assoluta illogicità dell’art. 167 del D.L.vo 42/2004 in quanto impone che l’indennità pecuniaria sia “*equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione*”. Non potendosi assecondare il ragionamento di controparte, si deduce invece dalla norma di legge che anche qualora il valore del danno dovesse risultare pari a 0 in quanto assente, rimane comunque, matematicamente, il valore del profitto conseguito a determinare l’entità della sanzione.

All’evidenza matematica di cui sopra si aggiunge la consolidata giurisprudenza per cui l’indennità di che trattasi “*rappresenta una sanzione amministrativa, applicabile sia nel caso di illeciti sostanziali (cioè nel caso di compromissione dell’integrità paesaggistica) sia in ipotesi di illeciti formali, come deve ritenersi il caso della violazione dell’obbligo di conseguire l’autorizzazione preventiva a fronte di un intervento compatibile col contesto paesistico oggetto della protezione*” (fra altre, Consiglio di Stato, sentenza n. 4690/2006), rimanendo confermata la “*doverosità dell’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria anche nell’ipotesi, dunque, in cui emerga che il parametro danno sia pari a zero*” (C.G.A.R.S. parere n. 978/2011; vedi pure, fra altre, C.G.A.R.S. sentenze n. 135/2009 e n. 143/2014, parere n. 1140/2015, parere n. 112/2016 - TAR Catania sentenza n. 1541/2013).

Fermo restando dunque che l’indennità pecuniaria si applica pure in totale assenza di danno, rimane comunque confermato che “*l’indennità risarcitoria ex art.15 della l.1497/1939, oggi art.167 del d.lgs. 42/2004 già art.164 del d.lgs. 490/99, presuppone che si sia verificato e sia stato accertato un danno ambientale non così grave da determinare la sanzione della demolizione delle opere abusivamente realizzate*” (C.G.A.R.S. parere n. 680/2007).

La Soprintendenza ha verificato la compatibilità paesaggistica delle opere abusive realizzate da controparte eccedendo comunque un danno al paesaggio che ha dichiarato “lieve”, così rimanendo definito un danno calcolabile e comparabile con il profitto conseguito ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria; pertanto, in conformità all’art. 167 del D.L.vo 42/2004 e mediante i criteri di calcolo stabiliti dal Decreto Interministeriale 26/09/1997 e dal Decreto Interassessoriale 28/05/1999 n. 6137, correttamente la Soprintendenza ha quantificato il danno arrecato al paesaggio ed il profitto conseguito, determinato l’indennità pecuniaria in € 4.619,48 a titolo di danno in quanto costituente maggiore somma rispetto al profitto conseguito.

Per tutti i motivi di cui sopra, la censura della ricorrente è del tutto destituita di fondamento, come le ulteriori censure apoditticamente affermate in ordine all’assenza di motivazione ed alla inattualità della rendita catastale posta a base di calcolo, in relazione alle quali si rileva quanto segue.

Nel provvedimento impugnato sono indicati in dettaglio tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’applicazione della sanzione, cioè l’esistenza nella zona del vincolo paesaggistico, la

realizzazione abusiva del fabbricato, l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica ed il conseguente obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria come imposto, quale atto dovuto, dall'art. 15 della L. 1497/1939 e reiterato dalle successive correlate norme. Sono altresì indicati e descritti in dettaglio i criteri tecnico-matematici per la determinazione della sanzione come prefissati in via generale ed equitativa con D.M. 26/09/1997 e con Decreto Interassessoriale n. 6137/1999, pertanto esulanti da ogni apprezzamento discrezionale, conseguendo da tutto quanto sopra che la censura tendente a dimostrare l'assenza di motivazione del provvedimento è contraddetta dall'evidenza dei fatti.

In ordine alla contestata inattualità della rendita catastale posta a base di calcolo, è noto che in base al principio generale *tempus regit actum* ogni atto deve trovare il regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato emesso; vertendosi poi in tema di illeciti permanenti, quali costituiti dagli illeciti in materia paesaggistica, il regime sanzionatorio applicabile è quello vigente al momento in cui l'Amministrazione provvede ad irrogare la sanzione medesima (TAR Toscana-Firenze, sentenza n. 1592/2008), anche se l'Amministrazione provvede ad evadere la richiesta a distanza di tempo (CdS, sentenza n. 4755/2003). Pertanto correttamente la Soprintendenza ha assunto a base di calcolo del profitto il valore d'estimo dell'immobile in base alla rendita risultante all'epoca della quantificazione della sanzione, fermo restando che anche in caso di valore d'estimo risalente all'epoca dell'abuso il danno avrebbe parimenti costituito maggiore somma rispetto al profitto. Pertanto neppure detta censura è condivisibile

RITENUTO di dover respingere il ricorso in quanto infondato,

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, il ricorso gerarchico proposto dalla Sig.ra XXXXXXXXXXXX per l'annullamento del D.D.S. n. 2119 del 6/08/2014 è respinto in quanto infondato.

ART. 2 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del del 12.08.2014.

Palermo 03.03.2016

Il Dirigente Generale
f.to Gaetano Pennino